



PENSIONAMENTI DAL 1° SETTEMBRE 2019

Personale docente, educativo e ATA

Decreto Ministeriale 727 del 15 novembre 2018

Circolare Ministeriale 50647 del 16 novembre 2018

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LORO EVENTUALE REVOCA

ESCLUSIVAMENTE ON LINE CON POLIS

REQUISITI

La circolare, uscita in anticipo rispetto agli usuali termini, dà per scontato che in servizio non ci sia più personale della scuola con i requisiti pre riforma Fornero alla data del 31/12/2011 e, di conseguenza, considera esclusivamente i requisiti previsti dalla riforma stessa con riferimento quindi al cosiddetto "sistema misto".

REQUISITI RIFORMA FORNERO – PENSIONE DI VECCHIAIA

I lavoratori che hanno raggiunto l'età stabilita dalla legge e perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta, **possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia**. Riguarda:

➤ **Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**

D'ufficio: in presenza del requisito anagrafico di **67 anni** e del requisito contributivo di **20 anni al 31 agosto 2019** se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia);

A domanda: in presenza del requisito anagrafico di **67 anni** e del requisito contributivo di **20 anni al 31 dicembre 2019** se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia).

➤ **Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996**

Al compimento dei **71 anni** di età e con **5 anni** di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) versati successivamente al 1 gennaio 1996, con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall'importo della pensione. L'ammontare della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale.

Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di **71 anni**. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire ulteriori incrementi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

REQUISITI RIFORMA FORNERO – PENSIONE ANTICIPATA

Per le **donne**: 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva entro il 31/12/2019;
per gli **uomini**: 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva entro il 31/12/2019.

REGIME SPERIMENTALE DONNA (art.1 comma 9 della Legge 243/04 e s.m.) – OPZIONE DONNA

Per le **sole donne** resta in vigore la norma prevista dall'art.1, comma 9 della Legge 243/04 e s.m., che consente l'accesso alla pensione con **57 anni e 7 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva**. Il pensionamento è consentito dal 1 settembre 2019 a condizione che **il requisito di contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e quello anagrafico entro il 31 luglio 2016**. L'assegno pensionistico sarà calcolato esclusivamente con il metodo contributivo

VERIFICA POSSESSO REQUISITI E GESTIONE DELLE ISTANZE

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico è **affidato direttamente alle competenti sedi dell'INPS** sulla base dei dati presenti sul *conto individuale* assicurativo di ciascun lavoratore, entro i termini che saranno successivamente comunicati.

I termini per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico terranno conto dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto alla pensione.

Gli Uffici scolastici territoriali conseguentemente devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza 1 settembre 2019. Questa attività di ricognizione è da considerarsi propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.

Al riguardo verrà emanata una apposita circolare condivisa per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con la specifica funzione, **solamente dopo** l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

In merito potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

N.B.: Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (12/12/2018), l'Amministrazione, con provvedimento formale, comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in **corso un procedimento disciplinare**.

DIRIGENTI SCOLASTICI

I Dirigenti Scolastici devono presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il termine fissato al 28 febbraio 2019 (secondo quanto previsto dall'art.12 del CCNL per l'Area V della Dirigenza sottoscritto il 15/07/2010).

Il Dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine indicato (28/02/2019) non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale della scuola.

Le domande di **cessazione dal servizio e le revoche** delle stesse devono essere presentate, sempre entro il termine del 28/02/2019, secondo le seguenti modalità:

- **Esclusivamente tramite** la apposita funzione presente in **POLIS** (istanze on line);
- per il personale delle province di **Trento, Bolzano ed Aosta** in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle al competente Ufficio Territoriale;
- per il **personale all'estero** è prevista la possibilità di inoltro sia via web (procedura POLIS) che in formato cartaceo.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERS. DOCENTE EDUCATIVO ED ATA

Tutte le **domande di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie** e le **istanze di permanenza in servizio** (sia per il raggiungimento del minimo contributivo che per la partecipazione a progetti didattici internazionali riconosciuti, ai sensi del comma 257, art.1 Legge 208/2015) del personale docente - compresi insegnanti di religione cattolica -, educativo e ATA **di ruolo** devono essere presentate **entro il 12 dicembre 2018**.

N.B.: Gli interessati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di cessazione se **intendono cessare comunque** o **permanere** in servizio in caso di mancanza dei requisiti accertata dall'INPS.

La scadenza del 12/12/2018 riguarda anche la presentazione da parte di coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età chiedono **la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico**, nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto F.P.331 del 29/07/97. La richiesta va formulata con **un'unica istanza** in cui gli interessati devono esprimere **l'opzione** tra la cessazione dal servizio e la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate le circostanze ostative previste dal Decreto F.P.331/1997 (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Per il 2019 continua, inoltre, ad applicarsi il comma 3 dell'art.509 del D.Legislativo 297/94 che disciplina il **trattenimento in servizio** per il raggiungimento del minimo ai fini del trattamento di pensione. Di conseguenza, nel 2019, il trattenimento in servizio potrà essere richiesto dal personale che, compiendo i 67 anni entro il 31/08/2019, non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il **trattenimento in servizio** può essere altresì richiesto, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza (ai sensi dell'art.1, comma 257 della L.208/2015 come modificato dall'art.1, comma 630 della L.205/2017) dal personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, per non più di tre anni.

Sempre entro la data del **12/12/2018** possono **essere revocate**, sempre tramite POLIS, le istanze già presentate.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PERS. DOCENTE EDUCATIVO ED ATA

Presentazione della domanda di cessazione al MIUR

Le domande di **cessazione dal servizio e le revoche** delle stesse devono essere presentate, sempre entro il termine del 12/12/2018, secondo le seguenti modalità:

- per il **personale docente** (compresi gli insegnanti di Religione Cattolica), **educativo** ed **ATA** di ruolo **esclusivamente tramite** la apposita funzione presente in **POLIS** (istanze on line);
- per il personale delle province di **Trento, Bolzano ed Aosta** in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle al competente Ufficio Territoriale;
- per il **personale all'estero** è prevista la possibilità di inoltro sia via web (procedura POLIS) che in formato cartaceo.

Le domande di **trattenimento in servizio**, sia per il personale impegnato in progetti didattici internazionali che per il raggiungimento del minimo contributivo, continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 12/12/2018.

Presentazione delle domande di pensione all'INPS

Oltre alla domanda di cessazione dal servizio **deve essere presentata direttamente dagli interessati la domanda di pensione all'INPS.**

Le domande devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto previdenziale, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (al nr.803.164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del patronato (INAS).

N.B.: Le modalità sopra indicate (on-line con accesso al sito dell'Istituto Previdenziale, contact center, assistenza del patronato) saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma diversa da quella telematica (nei casi in cui tale modalità di presentazione è esclusiva), non sarà presa in considerazione fino a quando l'interessato non provveda all'inoltro secondo le modalità richieste.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.

LE DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ'

Il **trattenimento in servizio** può essere richiesto, **in forma cartacea entro il 12 dicembre 2018:**

- da coloro che raggiungono **67 anni** di età al **31 agosto 2019** e **non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva**.
N.B.: Il trattenimento in servizio spetta non oltre il **70° anno** di età se consente di conseguire, per effetto della proroga, **l'anzianità contributiva minima** per il diritto a pensione di vecchiaia: **20 anni** (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994);
- dal personale **impegnato in progetti didattici internazionali**, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di paesi stranieri). Il trattenimento in servizio può essere autorizzato **per non più di 3 anni** con provvedimento motivato del Dirigente scolastico e, dell'USR nel caso di istanza presentata dai Dirigenti Scolastici.

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

In applicazione dell'art. 72 comma 11 del DL 112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dall'art. 1 comma 5 della legge di conversione del DL 90/2014) l'Amministrazione **può procedere**, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, **alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi (e quindi, entro il 28/02/2019)**, nei confronti del:

- personale che matura i **requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2019**:

- di **42 anni e 3 mesi** di anzianità contributiva per le **donne**;

- di **43 anni e 3 mesi** di anzianità contributiva per gli **uomini**.

I **periodi di riscatto**, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.

N.B.: Tale personale dovrà essere **obbligatoriamente collocato a riposo al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia al raggiungimento dell'età di 65 anni (art. 2 comma 5 DL 101/2013)**.

- Personale maschile e femminile **che compie 67 anni entro il 31 agosto 2019**.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 72 comma 11 è necessario valutare l'esistenza di una **situazione di esubero** del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

T.F.S. E T.F.R.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

E' stata avviata la dematerializzazione delle comunicazioni tra INPS e datori di lavoro attraverso il passaggio al Sistema telematico integrato con il sistema applicativo INPS dell'invio dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione della Buonuscita (TFS), precedentemente inviati attraverso il cartaceo Mod. PL1.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (ex DPCM 20/12/1999)

I modelli TFR1/TFR2 continueranno ad essere inviati con flusso telematico, attraverso le modalità operative indicate nella nota MIUR prot. 2966 del 1 settembre 2015 relativa alla Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola.

Termini di pagamento del TFS e del TFR			
Tipologia di cessazione	Data di perfezionamento del requisito		
	Entro il 2011	Dal 2012 al 2013	Dal 2014
Cessazione per limiti di età o di servizio	15 giorni + 90 giorni	6 mesi + 90 giorni	12 mesi + 90 giorni
Pensione anticipata	6 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni
Inabilità o decesso	15 giorni + 90 giorni		

Rateizzazione del TFS e del TFR		
Rate	Data di perfezionamento del requisito	
	Entro il 2013	Dal 2014
1° rata	Fino a 90.000 € lordi	Fino a 50.000 € lordi
2° rata	Da 90.001 € a 150.000 €	Da 50.001 € a 100.000 €
3° rata	Oltre 150.000 € lordi	Oltre 100.000 € lordi

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il lavoratore della scuola iscritto al Fondo Espero, una volta collocato a riposo, può chiedere la chiusura della propria posizione individuale al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti dallo statuto del Fondo Espero (ad esempio: permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

APE SOCIALE

Successive indicazioni, anche alla luce di eventuali interventi normativi, saranno fornite con riguardo alle cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale